Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione dell'area medica dell'Università di Catania potranno partecipare anche "quei candidati che si trovino in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla facoltà di Medicina e chirurgia ovvero con il rettore o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo". E' quanto ha stabilito ieri la terza sezione del Tar di Catania accogliendo un ricorso contro una clausola introdotta nel bando per l'a.a. 2010-2011 dell'Ateneo catanese che - ispirandosi ai dettami contenuti nell'art. 18 comma 1 lettera c) della legge 240/2010 (le cosiddette norme 'anti-parentopoli' della Riforma Gelmini) e secondo un'interpretazione che trovava riscontro anche in un apposito parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato - non consente la partecipazione al concorso dei candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura interessata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo. La sentenza del Tar di Catania esclude che il rapporto che si viene a instaurare tra l'università e il candidato ammesso alla scuola di specializzazione rientri in alcuna delle ipotesi elencate dall'art. 18 della riforma Gelmini, "poiché assolutamente estraneo alla disciplina del reclutamento del personale accademico, in quanto finalizzato esclusivamente all'acquisizione della capacità professionale inerente alla specializzazione medica che si vuole frequentare e non connesso in alcun modo a un corso di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 19 della legge 240/10". In base a queste motivazioni, il ricorso è stato pertanto accolto, e il candidato ricorrente è stato ammesso a partecipare al concorso relativo alla scuola di specializzazione d'interesse.
(Fonte: Ufficio Stampa Unict 15-05-2011)